

<i>Volsca Ambiente e Servizi SPA</i>	Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Emesso in data 18.09.2017	
		Revisione N° 1 – 01/03/2018	

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

ALLEGATO N° 13

Via Troncavia 6

00049 VELLETRI (Rm)

REVISIONE N°1 del 01.03.2018

DOCUMENTO DÌ VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi dell'art. dall'art. 17 comma 1 lettera a

del D.L.gs 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i.

LAVORO IN SOLITUDINE

SEDI OPERATIVE

ALBANO LAZIALE – VELLETRI - LARIANO

<i>Volsca Ambiente e Servizi SPA</i>	<i>Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	<i>Emesso in data 18.09.2017</i>	<i>Rev.1</i>
	<p>LAVORO IN SOLITUDINE</p> <p>DEFINIZIONI e METODOLOGIE DÌ VALUTAZIONE ADOTTATE</p> <p>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p>		

Premessa

La Volsca Ambiente e servizi SPA opera nel campo dell'igiene urbana e le principali attività possono essere suddivise in tre processi lavorativi: raccolta dei **rifiuti differenziati**; raccolta dei **rifiuti non differenziati**; pulizia delle aree urbane (spazzamento meccanico e manuale, sanificazione e/o lavaggio dei cassonetti e manutenzione del verde incluso diserbo (su richiesta del Comune socio).

Le attività produttive connesse alla raccolta e lo spazzamento (manuale e meccanico) dei rifiuti e il successivo trasporto in discarica, sono eseguite esclusivamente nei territori dei comuni soci.

Lo scopo di questo documento è di descrivere le attività presenti in azienda e le fasi operative ad esse ricondotte, nonché i suoi aspetti tecnici e organizzativi, **CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LAVORO IN SOLITUDINE.**

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha richiesto la valutazione di tutti i rischi e lavorare da soli è una condizione frequente che spesso non viene valutata correttamente per i possibili riflessi sulla salute e la sicurezza.

Un'attenta analisi di rischio deve sempre identificare prima di tutto quali siano le attività critiche che possono richiedere la presenza di una squadra formata da almeno due persone e, quindi, confermare quali siano le cautele minime necessarie che devono essere associate alla compresenza di più addetti. Successivamente occorre verificare la vasta platea di situazioni residue "non rischiose" ma "solitarie" dove è sempre raccomandabile una cura particolare nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione per chi, lavorando da solo, non può contare che su se stesso.

I LAVORATORI SOLITARI

In via generale, è possibile definire "solitari" un lavoratore o una lavoratrice che svolgano la propria attività senza una sorveglianza, un'interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti.

La condizione non è necessariamente permanente, può accadere che un lavoratore riceva un compito occasionale che deve essere svolto autonomamente e isolato, per un periodo più o meno breve.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La solitudine è un pericolo, che deve essere preso in considerazione, in quanto può introdurre un **rischio aggiuntivo** ai rischi che quel lavoro comunque comporterebbe, anche qualora svolto in presenza di altre persone.

Il lavoro in solitudine in quanto pericolo è sostanzialmente ignorato nel D.Lgs. n. 81/2008: esso è infatti esplicitamente vietato soltanto in casi eclatanti di ambiente o di lavorazione altamente pericolosi; sembra implicitamente considerato, al di fuori di detti casi, rischio residuo o accettabile. Ma già il fatto che in caso di imprevisti, di malori o di emergenze il lavoratore solitario possa contare soltanto su se stesso, lo mette in condizione di inferiorità rispetto a quei lavoratori che possono invece contare, in caso di emergenza o infortunio, sulla presenza di colleghi e su un soccorso tempestivo e professionalmente qualificato (addetti all'emergenza e al primo soccorso aziendali).

Definendo, per semplicità, soltanto nel contesto presente la "solitudine" come pericolo (o, se preferite, fattore di rischio) nella **valutazione del rischio** (o dei rischi) associati è opportuno procedere come segue:

1. La **VdR "solitudine"** deve essere eseguita dopo aver valutato tutti gli altri rischi lavorativi i propri della mansione (o del lavoro) in esame;
2. Valutare i rischi ambientali propri dei luoghi e del contesto nei quali il lavoratore solitario deve operare;
3. Tenere presente che lo stato di solitudine (in particolare in assenza di luce) può aggravare la percezione del rischio;
4. Verificare che le strutture e le attrezzature di detti luoghi siano a norma (eventuali manuali di uso e manutenzione devono essere disponibili in loco o fare parte del corredo del lavoratore solitario);
5. Verificare che in loco esista almeno un pacchetto di medicazione (o che faccia parte della dotazione personale del lavoratore);
6. Acquisire il parere del medico competente sull'idoneità del lavoratore al lavoro in

solitudine (giudizio fondato sulla salute e sulla emotività);

7. Il lavoratore deve essere affidabile sotto il profilo della sicurezza (cioè formato e conscio sul fatto che le procedure operative debbano essere sempre rispettate, anche in assenza di un controllo diretto). In particolare che abbia ed usi **i DPI necessari**;

8. Fornire al lavoratore informazione e formazione specifica.

Nelle attività della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. non ci sono le condizioni di lavoro isolato.

I lavoratori dipendenti durante le attività di servizio, sono sempre supportati comunque da un altro operatore o direttamente o comunque presente nelle immediate vicinanze per le condizioni di erogazione dei servizi ed il sistema di relazioni che il lavoratore pratica nel contesto dello specifico ambiente di lavoro.

FIRME

<i>Datore di Lavoro</i> (DL) Mauro MIDEI _____
<i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</i> (RSPP) Dott. Stanislao SORO _____
<i>Medico Competente</i> (MC) Dott. Giuliano D'Angelo _____
<i>Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza</i> (RLS) Sergio D'Angelo _____

Velletri (RM)
Revisione n° 1 – 01.03.2018